



Agropoli 20 Ottobre 2014

La Valutazione di Incidenza in Regione Campania

dott.ssa Gemma D'Aniello

La Valutazione di Incidenza

La valutazione d'incidenza (VI o VINCA) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS) singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La Valutazione di Incidenza nella normativa comunitaria

La VI è stata introdotta dall'art. 6 par. 3 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati.

L'art. 7 della medesima Direttiva stabilisce l'obbligo di tale procedura anche per le Zone di Protezione Speciale individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

La Valutazione di Incidenza nella normativa nazionale

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza viene disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120.

Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie in uno stato di **c o n s e r v a z i o n e** **s o d d i s f a c e n t e**

proposto Sito di Importanza Comunitaria(pSIC): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2 della Direttiva Habitat, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato;

Zona di Protezione Speciale (ZPS): zone istituite per la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 79/49/CEE "Uccelli"

Con DM dell'Ambiente vengono individuati definitivamente i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale per le Regioni biogeografiche mediterranea, alpina e continentale. I decreti vengono aggiornati periodicamente e pubblicati sulla GURI.

Un elenco completo è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente:

<http://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia>

SIC e ZPS in Campania

- 109 Siti di Importanza Comunitaria
- 31 Zone di Protezione Speciale

Per ciascun sito della Rete Natura 2000 è stato predisposto, all'atto della sua individuazione, un "**Formulario Standard Natura 2000**" contenente informazioni concernenti, tra l'altro, tipologia di habitat e specie tutelati, presenti in esso, stato di conservazione, fattori di vulnerabilità.



SIC e ZPS interessanti il Comune di Agropoli

La Valutazione di Incidenza nella normativa regionale

Il Regolamento n. 1/2010

“Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza” emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010 disciplina il procedimento di valutazione d'incidenza in coerenza con quanto previsto all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

La Valutazione di Incidenza nella normativa regionale

Con Delibera di Giunta Regionale n. 324 del 19/3/2010 sono approvate le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania"

Ambito di applicazione della VI

La VI si applica ai **piani e programmi** che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 e ai **progetti e agli interventi** che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e che non sono direttamente connessi o necessari al **mantenimento** in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi.

Ambito di applicazione della VI

La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano **ambiti esterni** ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e/o interventi, presentano **uno studio di incidenza** volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

PROFESSIONALITA' COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA

Possesso di comprovate competenze scientifiche in materia piuttosto che appartenenza a specifici ordini o categorie professionali

Autorità Competente

L'Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza è la Regione Campania – DIP 52 (Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali) DG 05 (Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema) – UOD 07 Valutazioni Ambientali.

Progetti e interventi non direttamente connessi e non significativamente incidenti sui siti della rete Natura 2000 (art. 3 comma 1 del regolamento 1/2010)

a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi.



b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall'eventuale piano di gestione specificamente approvato o dalle misure di conservazione, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto gestore come direttamente connessi e necessari ad uno stato di conservazione soddisfacente del sito

Es. manutenzione dei muretti a secco

c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444, nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti.



d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

- gli interventi di cui all'art. 3 del d.p.r.. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d)*, inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;
- gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche;

* a) "interventi di manutenzione ordinaria"

b) "interventi di manutenzione straordinaria",

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo",


d) "interventi di ristrutturazione edilizia"

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità;

tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci;



f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva,
a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione



g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato;

La condizione è soddisfatta anche dalla presenza di un Regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada.



h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente

- i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:
- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;
 - la realizzazione di muretti a secco;



i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;



i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla fascia fitoclimatica, purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;



i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali

- pascoli,
- prati permanenti,
- cespuglieti naturali,
- zone umide,
- alberi isolati



- j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;
- k) gli interventi di utilizzazione dei boschi, a condizione che interessino superfici non superiori ai **2,00 ha**, che siano situati nei territori di collina e montagna secondo la classificazione ISTAT e che rispettino le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11



- l) gli interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici non superiori ai 2 ha;
- m) gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali.
- n) gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.

Art. 3 comma 2 del Regolamento: dichiarazione del criterio di esclusione

Per tutti i progetti e gli interventi prima descritti, in sede di rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità preposta, è necessario che il soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato dichiarino, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 2000, quale sia il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di incidenza e che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative negative su un sito della Rete Natura 2000 interessato o su una delle specie tutelate di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

Fasi della procedura di Valutazione di Incidenza

fase di verifica preliminare, detta
"screening"

fase di valutazione di incidenza vera e
propria, detta "valutazione
appropriata"

Screening

La fase di verifica ha lo scopo di determinare se sia necessario o meno procedere alla fase di valutazione d'incidenza appropriata

Ciò accade quando le possibili incidenze negative risultino **significantive** in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Nella fase di screening l'autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione.

**COSA
PRESENTARE?**

istanza

elenco dei documenti e degli elaborati presentati

il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione

il modulo di verifica preliminare opportunamente compilato

un report fotografico dettagliato dell'area interessata dall'intervento e idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;

l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;

copia dei pareri già acquisiti;

copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori previsti e determinati dalla Giunta regionale.

copia su supporto informatico della documentazione

La verifica preliminare si conclude, di norma, entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione;

entro tale termine l'Autorità Competente può richiedere ulteriori precisazioni e integrazioni in relazione ai contenuti del modulo di verifica e dei relativi allegati, con conseguente interruzione dei termini.

**MODULO DI VERIFICA PRELIMINARE DEL
PROGETTO/INTERVENTO:.....**

Il sottoscritto/a	
Residente a	Via n. ...
Sede legale	
Codice fiscale	
in qualità di Tecnico incaricato da	
Proprietario <input type="checkbox"/> Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <input type="checkbox"/>	
allega il presente modulo, debitamente compilato, al progetto/intervento " TITOLO " ubicato nel Comune di (.....) per consentire lo svolgimento della verifica preliminare di incidenza in relazione al/ai Siti Natura 2000: codice IT30 e denominato codice IT30 e denominato	

Caratteristiche del progetto/intervento

Descrizione sintetica del progetto/intervento	Descrizione
Aree interessate e caratteristiche dimensionali	Descrizione (inserire anche i riferimenti catastali delle particelle interessate)
Periodo e durata di realizzazione di opere e/o interventi	Descrizione
Regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriale o da altri atti normativi vigenti	Descrizione
Fabbisogno in termini di viabilità e di reti infrastrutturali	Descrizione

Valutazione di Incidenza Appropriata

Sono assoggettati a VI appropriata:

Gli interventi per i quali, successivamente alla fase di screening, non è stato possibile escludere incidenze significative

Piani e programmi

Progetti e interventi ricompresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (progetti per i quali è necessaria o una verifica di assoggettabilità a VIA o una Valutazione di impatto ambientale) indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali

**COSA
PRESENTARE?**

istanza

l'elenco dei documenti e degli elaborati presentati

il piano o programma, il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione

la relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97

l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;

copia dei pareri già acquisiti;

copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori previsti e determinati dalla Giunta regionale.

“Sentito”

Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in un'area protetta nazionale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 prima della fase di screening o di valutazione appropriata deve essere acquisito il “sentito” dell'Ente di Gestione dell'area protetta

Oneri istruttori (D.G.R. n.683 del 8/10/2010)

PROCEDURA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Valutazione di Incidenza Screening – art. 5 del Reg. regionale n. 1/2010	€ 50,00	0,015 % sul costo complessivo
Valutazione di Incidenza Valutazione appropriata – art. 6 d Reg. regionale n. 1/2010	€ 100,00	0,015 % sul costo complessivo

Integrazione con le procedure di VIA e VAS

Per i Piani, Programmi e progetti assoggettati a VAS o a VIA la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine, il Rapporto Ambientale, lo Studio Preliminare Ambientale o lo Studio di Impatto Ambientale dovranno contenere anche la relazione per la valutazione di incidenza, ai sensi dell'allegato G del DPR 357/97.

Integrazione con le procedure di VIA e VAS

Le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale attraverso la menzione delle due diverse procedure nell'avviso previsto dalla normativa vigente

VAS + VI

**Circolare esplicativa in merito
all'integrazione della valutazione di
incidenza nelle VAS di livello
comunale alla luce delle disposizioni
del Regolamento Regionale n.5/2011
(Prot.n. 765753 del 11/10/2011)**

Iter procedurale in Regione

- 1) presentazione istanza
- 2) assegnazione CUP
- 3) procedibilità amministrativa
- 4) istruttoria tecnica (Gruppi istruttori interdisciplinari)
- 5) Commissione VIA VI VAS
- 6) Emissione del Decreto Dirigenziale recante il parere

La Commissione VIA VI VAS

La Commissione è costituita

- dal Dirigente della UOD 07 con funzioni di Presidente;
- dal Dirigente di STAFF con funzioni di vicepresidente
- dal Dirigente della UOD 08 - Parchi
- da un dirigente di ciascuna delle seguenti UOD 52 06 09 (Agricoltura), 51 02 05 (Attività produttive), 51 01 12 (Turismo), 53 08 12 (Difesa suolo - Genio civile), 53 09 02 (Pianificazione territoriale)
- da un rappresentante dell'Agencia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC)

La sezione speciale per gli impianti eolici di potenza superiore a 1 MW è integrata da un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, designato dal Direttore regionale, o da suo delegato

Lo studio di incidenza

ALLEGATO G - D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

1. Caratteristiche dei piani e progetti

- **Tipologia delle azioni e/o opere**
- **Dimensioni e/o ambito di riferimento;**
- **Complementarietà con altri piani e/o progetti;**

Lo studio di incidenza

ALLEGATO G - D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

Informazioni circa

- **l'uso delle risorse naturali**
- **la produzione di rifiuti**
- **l'inquinamento e al disturbo ambientale**
- **al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate**

E' utile anche una descrizione del fabbisogno in termini di
viabilità

1) Formulari standard Natura 2000

le informazioni contenute nei formulari sono da considerarsi come una rappresentazione statica del sito in un determinato momento.

2) Indagini bibliografiche

3) Sopralluoghi, indagini mirate e monitoraggi

Lo studio di incidenza

ALLEGATO G - D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti -
interferenze con il sistema ambientale

analisi delle interferenze del piano o
progetto col sistema ambientale di
riferimento, che tenga in considerazione

- componenti biotiche
- componenti abiotiche
- connessioni ecologiche (rischi di
alterazione e/o frammentazione di
habitat)

Lo studio di incidenza

1- Descrizione dell'area in cui verrà realizzato l'intervento (ambienti naturali flora e fauna realmente rinvenibili), corredato da report fotografico e/o fotorendering


2 – Misure di mitigazione e accorgimenti per ridurre gli impatti eventualmente individuati

Siti Natura 2000 in Campania – principali tipologie e vulnerabilità

ambienti marini

Praterie di fanerogame marine, fondali coralligeni

Fattori di pressione: pesca a strascico sotto costa, ancoraggio di imbarcazioni, inquinamento, modificazioni permanenti della trasparenza dell'acqua, realizzazione di barriere soffolte, pennelli e moli



Siti Natura 2000 in Campania – principali tipologie e vulnerabilità

ambienti costieri

Coste rocciose alte, dune, foci fluviali, lagune e stagni costieri

Fattori di pressione: riduzione della capacità di trasporto sedimentario dei corsi d'acqua per opere di sbarramento, realizzazione di infrastrutture residenziali e viarie a ridosso di litorali sabbiosi, fruizione turistica incontrollata, inquinamento delle acque, eliminazione della vegetazione ripariale, ingressione di specie infestanti.



Siti Natura 2000 in Campania – principali tipologie e vulnerabilità

Macchia mediterranea


Fattori di pressione: riduzione di habitat per estensione di reti irrigue, aree coltivate, infrastrutture di trasporto o residenziali, commerciali, produttive, ricreative, scarso valore attribuito a questa tipologia di habitat



Siti Natura 2000 in Campania – principali tipologie e vulnerabilità

Ambienti boschivi

Fattori di pressione: riduzione dell'estensione superficiale, frammentazione, impianto di specie alloctone, semplificazione strutturale, connessa a pratiche gestionali, incendi



Siti Natura 2000 in Campania – principali tipologie e vulnerabilità

Praterie

Fattori di pressione: perdita di habitat per ingressione di vegetazione arbustiva come prima fase di ricolonizzazione ad opera del bosco a seguito di abbandono delle attività tradizionali di pascolo o sfalcio, semplificazione e trasformazione della composizione floristica a causa di pascolo eccessivo, incendi.



Siti Natura 2000 in Campania – principali tipologie e vulnerabilità

Acque interne

Fattori di pressione: prelievi idrici, escavazione di materiale litoide, immissione di sostanze inquinanti, realizzazione di interventi di sbarramento o regimentazione, cementificazione



Esito della valutazione:

- favorevole
- favorevole con prescrizioni
- negativo

Incidenza negativa e motivi di interesse pubblico

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo:

per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente (art 5 mod. del DPR 8 settembre 1997, n. 35).

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato **solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica**, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.

Il PP/I è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito in relazione agli obiettivi di conservazione dello stesso?

NO

Il PP/I è suscettibile di avere effetti significativi sul sito?

SI

SI

Valutazione delle implicazioni sugli obiettivi di conservazione del sito

Il PP/I inciderà negativamente sull'integrità del sito?

NO

NO

L'autorizzazione può essere concessa

SI

Ci sono soluzioni alternative?

SI

Riformulare il PP/I

NO

Il sito ospita habitat e/o specie prioritari?

NO

Esistono imperativi motivi di rilevante interesse pubblico?

SI

NO

L'autorizzazione non deve essere concessa

SI

L'autorizzazione può essere concessa. Sono adottate misure di compensazione. La Commissione Europea ne è informata

SI

Esistono considerazioni connesse alla salute umana o alla sicurezza o a rilevanti benefici ambientali?

NO

L'autorizzazione può essere concessa per altri imperativi motivi di rilevante interesse pubblico previo parere della Commissione Europea. Devono essere adottate misure di compensazione

SI

Legge Regionale n. 16 del 07/08/2014 art. 1 commi 4 e 5

Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.

Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.

Legge Regionale n. 16 del 07/08/2014 art. 1 commi 4 e 5

L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una **commissione di tre esperti in materia** nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma.

Tutta la normativa regionale in materia di V.I.A., V.I. e V.A.S. nonché tutta la modulistica necessaria per presentare istanza sono reperibili al link seguente:

http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Area_Documentale

